

95 al 15.02.95  
16.02.95

COMUNE DI GRAMMICHELE  
PROT. N. 4404  
31. GEN. 1995  
CAT. CL. FASC.

SPEDIZIONE  
Prot. N. 16473 del  
L' Imp. Resp. le  
16 DIC. 1994

Provincia di Catania

COMUNE DI GRAMMICHELE

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<p>N. <u>89</u> del Reg.  del <u>06-12-1994</u></p>	<p>OGGETTO:</p>	<p>D.LO.vo 15-11-1993 N. 507 CAPO I - APPROVAZIONE "REGOLAMENTO COMUNALE PER L'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO PUBBLICHE AFFISIONI.-</p>
---	-----------------	--

L' anno millenovecento novantaquattro = sei = dicembre =  
il giorno del mese di

alle ore 19,00 e sg. nella sala delle adunanze Consiliari del Comune suddetto.  
Alla seconda convocazione in sessione straordinaria ed oggettiva partecipata ai Signori Consiglieri  
a norma di legge, risultano all' appello nominale:

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti	CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
DIGERONIMO VITO		SI		ZAMMATARO SEBASTIANO R.		SI	
CAROBENE FRANCESCO		SI		MARINO MARIO		SI	
CUIUS VINCENZO			SI	BRANCIFORTE MICHELE			SI
GANDOLFO RAFFAELE		SI		RIZZO SALVATORE			SI
GIANDINOTO FRANCESCO			SI	CUBISINO MICHELE		SI	
UMANA VINCENZO		SI		LIROSI RAFFAELE		SI	
AMATO MICHELE		SI		LUPO MARIA		SI	
GIAQUINTA MARIO		SI		SCALONE MICHELE ARISTIDE		SI	
SAMMARTINO PIETRO		SI		MAMMANA SEBASTIANO		SI	
ZAPPARRATA ORAZIO		SI		CANNIZZO VINCENZO		SI	

Presenti - N. 15=

Assenti N. 05=

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Sammartino  
Pietro = V. Presidente del Consiglio Com/le  
nella sua qualità di Dr. Spataro Francesco

Assiste il Segretario Generale

La seduta è pubblica

In continuazione di seduta.

31 GEN 1994

Il Vice Presidente relaziona sull'argomento dichiarando che la commissione consiliare ha esaminato preventivamente il regolamento come risulta dal verbale in data 21-11-1994 allegato alla presente proposta. Aggiunge che il regolamento è stato rielaborato tenendo presenti alcune proposte di rettifica e di modifica formulate dalla commissione predetta. Dopo di che dà lettura della proposta di deliberazione ed invita il Consiglio a voler adottare le proprie determinazioni in merito.

Interviene il Cons. Amato per proporre un emendamento all'art. 14 del regolamento, tendente alla riduzione della previsione del pagamento di f. 50.000 per la pubblicità effettuata su spazi o aree comunali a f. 25.000.

la proposta di emendamento, messa ai voti dal vice Presidente viene respinta con 11 voti contrari e 4 favorevoli (Amato, Carobene, Umana e Li Rosi) espressi per alzata di mano.

Continuando nelle proposte di emendamento, il Cons. Amato chiede che all'art. 20 lett. b) venga aggiunto "e delle associazioni culturali".

La proposta è approvata per alzata di mano all'unanimità.

Riprende il Cons. Amato per chiedere un emendamento sull'art. 31 al comma 7° sostituendolo con la seguente dizione "il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati".

La proposta di emendamento viene messa ai voti dal Presidente e respinta con 11 voti contrari e 4 favorevoli (Amato, Carobene, Li Rosi e Umana).

Successivamente sempre segnalazione del Cons. Amato vengono apportate alcune modifiche ai seguenti articoli dove si riscontrano alcuni errori materiali:

- Art. 33 - Si sopprime la parola Capo V e si rettifica con " agli artt. 22 e 24".

- Art. 35 - Ultimo capoverso si corregge 30 a 31 ottobre e all'art. 8 ad art. 6.

- Art. 62 - Propone che l'articolo deve essere modificato, nel senso che l'entrata in vigore del regolamento decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la relativa deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge, così come previsto dal 4° comma dell'art. 3 del D.Livo 15-11-1993 n. 507. Viene chiarito che tale decorrenza poteva fissarsi se il regolamento fosse stato approvato entro il 30 giugno 1994, come previsto dal 2° comma dell'art. 36 del decreto suindicato. In conseguenza la decorrenza per l'entrata in vigore del regolamento, fissata dall'art. 62 deve considerarsi esatta.

Il Cons. Amato a questo punto ritira l'emendamento, dichiarando che si riserva di chiedere gli opportuni chiarimenti al CO.RE.CO.. Dichiaro, inoltre, che il gruppo di AN voterà a favore per l'approvazione del regolamento pur riservandosi di interpellare il CO.RE.CO. così come sopra affermato relativamente all'entrata in vigore del medesimo.

Esauritesi gli interventi il Vice-Presidente dispone che si passi alla votazione precisando che avverrà per alzata di mano.

ESAMINATO DAL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.L.vo 15-11-1993, n. 507, Capo I, concernente "Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni", che all'art. 3 prevede l'obbligo per i comuni di adottare apposito regolamento per l'applicazione della relativa imposta;

Presa visione delle norme e disposizioni contenute nel citato D.L.vo n. 507/93, nonché dell'elaborato predisposto a cura del gruppo Servizi Tributari;

Visto che la proposta di deliberazione è munita dei pareri previsti dalla L. 142/90 e L.R. 48/91;

A voti unanimi espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

1) di approvare l'allegato "Regolamento comunale per l'imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni", che si compone di n. 62 articoli.

2) Di disporre che copia del presente atto, divenuto esecutivo, venga trasmesso al Ministero delle Finanze, direzione centrale per la fiscalità locale, in ossequio ai dettami del comma 2° dell'art. 35 del D.L.vo n. 507/93..

Il Segretario Generale,  
Vista la superiore deliberazione,  
Esprime parere che la stessa è legittima.

li, 06-12-1994


IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Spataro

REGIONE LIGURIA  
COMUNE DI GENOVA  
UFFICIO DEL SINDACO  
Piazza S. Matteo, 2  
16121 GENOVA  
Tel. 010/552111  
Fax 010/552112



# COMUNE DI GRAMMICHELE

PROVINCIA DI CATANIA



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE  
PUBBLICHE AFFISSIONI (Decreto Legislativo 15/11/1993 n.507)

## INDICE GENERALE

### C A P O I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto
- " 2 Ambito di applicazione
- " 3 Classificazione del Comune
- " 4 Forme di gestione del servizio
- " 5 Tariffe
- " 6 Funzionario responsabile

### C A P O I I IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

- Art. 7 Presupposto dell'imposta
- " 8 Soggetto passivo
- " 9 Modalità di applicazione dell'imposta
- " 10 Maggiorazioni e riduzioni d'imposta
- " 11 Pubblicità luminosa o illuminata
- " 12 Dichiarazione di imposta
- " 13 Pagamento dell'imposta
- " 14 Pubblicità effettuata su spazi o aree pubbliche
- " 15 Rettifica e accertamento d'ufficio
- " 16 Pubblicità ordinaria
- " 17 Pubblicità effettuata con veicoli
- " 18 Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni
- " 19 Pubblicità viaria
- " 20 Riduzione d'imposta
- " 21 Esenzioni dall'imposta
- " 22 Contenzioso
- " 23 Rimborsi
- " 24 Procedimento esecutivo

### C A P O I I I DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI


- Art. 25 Servizio sulle pubbliche affissioni
- " 26 Diritto sulle pubbliche affissioni
- " 27 Misura del diritto
- " 28 Pagamento del diritto
- " 29 Riduzione del diritto
- " 30 Esenzioni dal diritto
- " 31 Modalità per le pubbliche affissioni
- " 32 Affissioni di urgenza, festive e notturne

REGOLAMENTO COMUNALE  
COMUNE DI GRAMMICHELE  
Michele Guilei



# COMUNE DI GRAMMICHELE

PROVINCIA DI CATANIA



## CAPO IV

### PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

- Art. 34 OGGETTO  
" 35 Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari  
" 36 Classificazione dei mezzi pubblicitari  
" 37 Criteri generali di specificazione  
" 38 Classificazione della cartellonistica stradale  
" 39 Caratteristiche dei cartelli pubblicitari e simili  
" 40 Norme di sicurezza per la viabilità  
" 41 Classificazione del territorio comunale  
" 42 Edifici monumentali  
" 43 Zone soggette a vincolo e controllo ambientale  
" 44 Autorizzazioni  
" 45 Documentazioni  
" 46 Rimborso di spese  
" 47 Commissione sulla pubblicità  
" 48 Termini per il rilascio dell'autorizzazione  
" 49 Archiviazione delle istanze  
" 50 Posa in opera dei mezzi pubblicitari e responsabilità  
" 51 Manutenzione degli impianti  
" 52 Anticipata rimozione dei mezzi pubblicitari per ordine del Comune  
" 53 Norme transitorie

## CAPO V

### SANZIONI TRIBUTARIE, AMMINISTRATIVE E INTERESSI

- Art. 54 Sanzioni tributarie  
" 55 Interessi  
" 56 Sanzioni amministrative

## CAPO VI

### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE


- Art. 57 Disposizioni transitorie  
" 58 Disposizioni finali  
" 59 Pubblicità del regolamento  
" 60 Variazioni del regolamento  
" 61 Rinvio  
" 62 Entrata in vigore

CP



# COMUNE DI GRAMMICHELE

PROVINCIA DI CATANIA



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (Decreto Legislativo 15/11/1993, n.507)

## CAPO I

### -DISPOSIZIONI GENERALI-

#### ART.1 -OGGETTO-

Il presente regolamento disciplina nel territorio del Comune di Grammichele le modalità di esecuzione e l'applicazione dell'imposta relativa alle forme pubblicitarie previste dal D.Lgs.n.507/93. Disciplina, altresì, nello stesso ambito, il servizio delle pubbliche affissioni e la riscossione dei relativi diritti.

#### ART.2 -AMBITO DI APPLICAZIONE-

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette secondo le disposizioni degli articoli seguenti rispettivamente al pagamento di una imposta o di diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate.

#### ART.3 -CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE-

A norma dell'art.2 del Decreto Legislativo 15/11/1993, n.507, il Comune di Grammichele, la cui popolazione residente al 31/12/1993 è di n.14.117 abitanti, rientra nella IV (quarta) classe impositiva e applica le tariffe previste nei successivi articoli del presente regolamento.

#### ART.4 -FORME DI GESTIONE DEL SERVIZIO-

1) Il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni potrà essere gestito come previsto dall'art.25 del D.Lgs.n.507/93:

- A) In forma diretta;
- B) In concessione ad apposita azienda speciale (ex art.22.comma 3, lettera c) L.8/6/1990, n.142;
- C) In concessione a ditta iscritta all'Albo dei concessionari, tenuto dalla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, previsto dall'art.32 del D.L.vo n.507/93.

2) Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determinerà di volta in volta, valutato l'interesse dell'Ente, la forma di gestione;

3) Nel caso che venga prescelta una delle due forme di cui alla lettere B o C, con la stessa deliberazione sarà approvato lo statuto o il capitolato d'onori.

*df*

In ogni caso, il servizio è unico ed inscindibile, talchè qualunque sarà la forma di gestione prescelta e deliberata, essa riguarderà, comunque, l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità dei diritti sulle pubbliche affissioni.

#### ART.5 -TARIFFE-

Le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione consiliare è divenuta esecutiva a norma di legge e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

#### ART.6 -FUNZIONARIO RESPONSABILE-

In caso di gestione diretta, il Comune designa un funzionario a cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del pubblico servizio e sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Il Comune è tenuto a comunicare alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze il nominativo di detto funzionario responsabile entro 60 giorni dalla sua nomina.

Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui sopra spettano al concessionario.

Il funzionario responsabile entro il mese di gennaio di ogni anno dovrà inviare all'Assessore alle Finanze ed al Coordinatore dei Servizi Finanziari una dettagliata relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai "risultati conseguiti" sul fronte della lotta all'evasione con la proposizione delle eventuali iniziative ritenute utili per il miglioramento del pubblico servizio.

### CAPO II

#### IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

#### ART.7 -PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA-

Presupposto dell'imposta è la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso le forme di comunicazioni visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.

Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto.

9/2

#### ART.8 -SOGGETTO PASSIVO-

Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso, mentre è solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi della pubblicità.

#### ART.9 -MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA-

L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.

Non si fa luogo ad applicazione d'imposta per le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Qualora l'esposizione pubblicitaria venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la tariffa d'imposta è maggiorata del 100%.

#### ART.10 -MAGGIORAZIONI E RIDUZIONI D'IMPOSTA-

Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base.

Le riduzioni non sono cumulabili.

#### ART.11 -PUBBLICITA' LUMINOSA O ILLUMINATA-

Per pubblicità luminosa si intende quella i cui caratteri e il disegno costituenti la pubblicità sono essi stessi costituiti da una fonte di luce, mentre per pubblicità ordinaria illuminata si intende quella che è resa visibile da apposita luce che vi si proietta.

2/10

## ART.12 -DICHIARAZIONE DI IMPOSTA-

I soggetti passivi di cui all'art.8 sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità, a presentare all'ufficio competente apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicati le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti utilizzando il modello predisposto dal Comune che viene messo a disposizione degli interessati.

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, quella effettuata con veicoli in genere, nonché la pubblicità effettuata, per conto proprio o altrui, con pannelli luminosi o proiezioni si presume effettuata in ogni caso dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

Per le altre fattispecie imponibili, la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Per le denunce di variazione dovrà procedersi al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

La pubblicità annuale si intende prorogata con il semplice pagamento della relativa imposta da eseguirsi entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

## ART.13 -PAGAMENTO DELL'IMPOSTA-

Per la pubblicità ordinaria annuale, quella di durata superiore a tre mesi, la pubblicità effettuata con veicoli e quella viaria, l'imposta è dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria.

Per le altre fattispecie imponibili, il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

Il pagamento dell'imposta deve essere eseguito mediante versamento a mezzo c.c.p. intestato al Comune, ovvero al concessionario in caso di affidamento in concessione del servizio, con arrotondamento a £.1.000 per difetto se la frazione non è superiore a £.500 o per eccesso se superiore.

L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno, l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione, mentre per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in tre rate trimestrali anticipate quando l'importo supera £.3.000.000.

## ART.14 -PUBBLICITA'EFFETTUATA SU SPAZI O AREE COMUNALI-

Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti al demanio comunale o su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune è dovuto anche il pagamento di un canone a titolo di affitto o concessione pari a £.50.000 fermo restando l'applicabilità della tassa O.S.A.P.

af

ART.15 - RETTIFICA E ACCERTAMENTO D'UFFICIO-

Entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, il Comune o il concessionario del servizio, in caso di gestione in concessione, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle sopratasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di 60 gg. entro cui effettuare il relativo pagamento.

Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile o, nel caso di gestione in concessione, dal rappresentante del concessionario.

ART.16 - PUBBLICITA' ORDINARIA-

Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è di £.20.000;

Per le fattispecie pubblicitarie di cui sopra che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa di £.2.000;

Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi, purché regolarmente autorizzate, si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura di £.20.000 per metro quadrato con le modalità per la pubblicità ordinaria.

In assenza di autorizzazione, si applica la tariffa di cui al 1° comma per ogni singola esposizione pubblicitaria con la erogazione delle sanzioni di cui al capo V del presente regolamento, trattandosi di esposizione affissionistico-pubblicitaria abusiva.

Per le pubblicità di cui sopra che abbiano una superficie compresa tra mq.5,50 e mq.8,50, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50%

Per quelle di superficie superiore a mq.8,50, la maggiorazione è del 100%.

ART.17 -PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI-

Per la pubblicità visiva per conto proprio o altrui all'interno o all'esterno di veicoli in genere di uso pubblico o privato, l'imposta è dovuta in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura di £.20.000 per ogni merto quadrato con le modalità prevista per la pubblicità ordinaria.

Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono

af

dovute le maggiorazioni di cui all'art.16, u.c., del presente regolamento.

Per i veicoli adibiti ad "uso pubblico" l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa.

Per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi "agenti o mandatari" che alla data del 1 gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione i detti veicoli, secondo la seguente tariffa:

- a) autoveicoli con portata superiore a kg.3000           £.144.000;
- b) autoveicoli con portata inferiore a kg.3000         £. 96.000;
- c) motoveicoli e veicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie   £. 48.000.

Per i veicoli circolanti con rimorchio, la tariffa di cui sopra è raddoppiata.

Per i veicoli di cui al III comma non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purchè sia apposta non più di due volte e ciascuna descrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

#### ART.18 -PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI-

Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmate in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta, indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla tariffa di £.80.000.

Per le fattispecie pubblicitarie di cui sopra che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa di £.8.000.

Qualora le sopraindicate forme pubblicitarie vengano effettuate per conto proprio dell'impresa, l'imposta si applica in misura pari alla metà delle ripetitive tariffe.

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei

ol

messaggi o della superficie adibita alla proiezione, in base alla tariffa di £.5.000.

Qualora detta pubblicità abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

#### ART. 19 -PUBBLICITA' VIARIA-

Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è di £.20.000.

La concessione di esporre tale pubblicità potrà essere rilasciata solo quando per la ubicazione, le dimensioni, i disegni e le iscrizioni delle tele, i relativi mezzi siano compatibili con l'estetica ed il decoro urbano.

Gli striscioni dovranno essere collocati ad un'altezza non inferiore al mt.4,50 dal piano stradale.

Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta nella misura di £.120.000.

Per pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari a £.60.000.

Qualora non si oppongono motivi di decoro o di polizia urbana, il Comune consente la distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari.

Per la effettuazione di detta pubblicità, l'imposta è dovuta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa di £.5.000.

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è di £.15.000.

La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percettibile da qualsiasi "luogo pubblico", può essere eseguita esclusivamente dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 19 di ogni giorno settimanale, esclusa la domenica.

La pubblicità fonica è vietata in prossimità di case di cura e di riposo e in prossimità di scuole pubbliche e di edifici adibiti al culto durante le ore di lezione o di cerimonie.

In ogni caso, l'intensità della voce e dei suoni emessi dal mezzo diffusivo non dovrà superare la misura di 65 decibel.

of

ART.20 -RIDUZIONE DELL'IMPOSTA-

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente non avente scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il "patrocinio o la partecipazione" degli Enti Pubblici territoriali e delle associazioni culturali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti o di beneficenza;

ART.21 - ESENZIONI DALL'IMPOSTA-

Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisce all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi esposti al pubblico nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza delle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e la utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita di immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali e alle pubblicazioni periodiche se esposte sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti alla attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato

Stampa illeggibile con sigla "CA" e altri segni.

e dagli Enti Pubblici Territoriali;

h) le insegne, le targhe e simili apposte per la individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non persegua scopi di lucro;

i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

#### ART. 22 -CONTENZIOSO-

In attesa dell'insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali di cui all'art.80 del D.Lgs.31/12/1992, n.546, recanti nuove disposizioni sul "processo tributario" in attuazione della delega al governo contenuta nell'art.30 della Legge 30/12/1991, n.413, contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso alla Direzione Regionale delle Entrate -ex Intendenza di Finanza- ed, in seconda istanza anche da parte del Comune, al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data di notifica dell'atto o della decisione del ricorso.

Il ricorso deve essere presentato alla Direzione Regionale delle Entrate territorialmente competente anche se proposto avverso la decisione della stessa Direzione, direttamente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Nel primo caso l'ufficio rilascia ricevuta. Quando il ricorso è inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione.

Contro le decisioni del Ministero e quella definitiva della Direzione Regionale delle Entrate è ammesso ricorso in revocazione nelle ipotesi di cui all'art.395, n.2 e 3, c.p.c. nel termine di gg.60 dalla data in cui è stata scoperta la falsità o recuperato il documento.

Contro la decisione del Ministero è anche ammesso ricorso in revocazione per errore di fatto o di calcolo nel termine di gg.60 dalla notifica della decisione stessa.

Su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza, l'Autorità amministrativa decidente può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.

Decorso il termine di 180 giorni dalla data di presentazione del ricorso alla Direzione Regione delle Entrate senza che sia stata notificata la relativa decisione, il contribuente può ricorrere al Ministro contro il provvedimento impugnato.

L'azione giudiziaria deve essere esperita entro 90 gg. dalla notificazione della decisione del Ministro. Essa può, tuttavia, essere proposta in ogni caso dopo 180 gg. dalla presentazione del ricorso al Ministro.

## ART.23 - RIMBORSI-

Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza in carta legale in ordine alla quale si dovrà provvedere nel termine di gg.90.

Al contribuente spettano per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo gli interessi nella misura del 7% per ogni semestre compiuto a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

## ART.24 -PROCEDIMENTO ESECUTIVO-

L'imposta dovuta a seguito di dichiarazione o di accertamento e non corrisposta nei tempi e nei modi prescritti dal presente regolamento è recuperata con il procedimento della riscossione coattiva di cui al D.P.R.28/1/1988, n.43, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato, ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

## CAPO III

### DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

## ART.25 -SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI-

Il servizio delle pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche, nella misura stabilita dalle presenti disposizioni regolamentari.

A norma dell'art.3, comma 3, del D.L.vo 15/11/1993, n.507, il Comune di Grammichele è obbligato ad installare impianti da adibire al servizio delle pubbliche affissioni nella misura di mq.12 per ogni mille abitanti e quindi per un "totale complessivo" di mq.168, rilevato che la popolazione residente al 31/12/1993 ammonta complessivamente a n.14.117 unità.

Gli spazi in cui è consentita l'affissione verranno determinati con successivo provvedimento; farà parte integrante e sostanziale del presente regolamento, in relazione a quanto disposto

af

dall'art.3. comma 3. del D.L.vo n.507/'93 ed ammontano complessivamente a mq.227 già installati, tenuto conto delle esigenze territoriali; superficie risultante superiore rispetto a quella prevista dalla normativa indicata.

L'Amministrazione Comunale riserva a sè stessa l'utilizzo di n.50(cinquanta) spazi pubblicitari di cm.200X140 per l'affissione dei propri manifesti aventi natura istituzionale, l'ubicazione dei quali sarà definita con il successivo provvedimento dell'Ufficio Tecnico di questo Comune all'atto della predisposizione del piano particolareggiato degli impianti pubblicitari che farà parte integrante del presente regolamento.

Pur rilevando la esistenza di impiantistica affissionale superiore al quantitativo minimo imposto dalla normativa vigente, il Comune consente la effettuazione di affissioni dirette, in relazione al disposto di cui al citato articolo 12, comma 3, del D.L.vo n.507/'93, nella misura massima di mq.45, pari al 20% della superficie obbligatoria di impianti previsti dalla vigente normativa, nelle posizioni che verranno determinate, con successivo provvedimento, in apposita tabella riepilogativa che farà parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

Il Comune dispone che detti impianti siano attribuiti triennialmente a soggetti privati, diversi dal concessionario del pubblico servizio, mediante "affidamento concessorio" da attribuirsi previo espletamento di apposita licitazione privata ai sensi e per gli effetti dell'art.89 del R.D. 23/05/1924, n.927 e successive modificazioni ed integrazioni, da indirsi tra i soggetti interessati che ne facciano apposita richiesta e che dimostrino una capacità tecnico-economica adeguata.

Il concessionario di detti impianti sarà tenuto a corrispondere l'imposta dovuta a norma dell'art.16, comma 2, del presente regolamento, la stessa di occupazione spazi ed aree pubbliche secondo le disposizioni in materia, oltre un canone di concessione annuale, da determinarsi triennialmente dalla Giunta Comunale e da versarsi anticipatamente nelle casse del servizio affissioni e pubblicità, che sarà posto a base di asta della sopraindicata licitazione.

Il concessionario di detti impianti provvederà alla loro installazione, nelle forme e con il materiale indicato dal Comune, al fine di armonizzare gli stessi a quelli del "pubblico servizio".

Provvederà, inoltre, alla loro relativa manutenzione, esonerando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità civile o penale, per infortuni o danni a persone, animali e cose che potessero derivare dalla installazione di detti impianti, ivi compresa la rimozione degli stessi entro e non oltre il termine di gg.15 dalla scadenza del rapporto concessorio.

#### ART.26 -DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI-

Per la effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.

ap

#### ART.27 -MISURA DEL DIRITTO-

La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensioni di cm.70 X 100 e per i periodi di seguito indicati è di £.2.200 per i primi dieci giorni e di £.660 per ogni periodo successivo di giorni 5 o frazione.

Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui sopra è maggiorato del 50%.

Per i manifesti costituiti da "otto fino a dodici fogli" il diritto è maggiorato del 50%, mentre per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100%.

Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità, si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

#### ART.28 -PAGAMENTO DEL DIRITTO-

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità previste dall'art.13 del presente regolamento.

Per particolari esigenze organizzative, il Comune consente il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.

#### ART.29 -RIDUZIONE DEL DIRITTO-

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato o gli Enti pubblici territoriali e che non rientrino nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo articolo del presente regolamento;

b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportivi, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici o territoriali;

d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti o di beneficenza;

e) per gli annunci mutuari.

#### ART.30 - ESENZIONI DAL DIRITTO-

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;

b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;

c) i manifesti dello Stato, delle Regioni o delle Province in

af

materia di tributi;

d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;

e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionale, amministrative;

f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;

g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

#### ART.31 -MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI-

Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione che deve essere annotata in apposito registro cronologico timbrato dal Comune.

La durata delle affissioni decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

Il ritardo nella effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a gg.10 dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro gg.10 dalla richiesta di affissioni.

In tali ultimi due casi, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro gg.90.

Il committente ha la facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

Il Comune provvederà a sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari di manifesti da sostituire, provvedrà a darne tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni saranno esposti per la pubblica consultazione le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con la indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

Il Comune, senza corrispondere alcun compenso o indennizzo, ha sempre la facoltà di utilizzare per il servizio delle pubbliche affissioni gli steccati ed i recinti di ogni genere a qualsiasi uso destinati, ancorchè a carattere provvisorio, insistenti o prospicienti al suolo pubblico o su suolo privato gravato da servitù di pubblico passaggio.

CP

ART.32 -AFFISSIONI DI URGENZA, FESTIVE E NOTTURNE-

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di £.50.000 per ogni commissione.

ART.33 -CONTENZIOSO E PROCEDIMENTO ESECUTIVO-

Per il contenzioso ed il procedimento esecutivo si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli artt.22 e 24 del presente regolamento.

1. 2021/02/23 10:00:00  
C

## CAPO IV

### PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

#### ART. 34 - OGGETTO -

Il presente capo disciplina nell'ambito del territorio comunale le modalità di esposizione dei mezzi pubblicitari e dell'ottenimento della relativa autorizzazione comunale con le relative condizioni.

#### ART. 35 - TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI -

In attuazione del disposto di cui all'art. 3 del D.L.vo 15/11/1993, n. 507, il Comune di Grammichele prevede le sottoindicate tipologie e quantità di impianti pubblicitari:

- a) impianti in margine delle strade in corrispondenza dei marciapiedi finalizzati anche a protezione dei pedoni;
- b) impianti a margine delle strade in corrispondenza delle fermate degli autobus di linea urbana ed extraurbana;
- c) impianti su pali posti sui marciapiedi contenenti indicazioni direzionali.

Entro il 31 ottobre di ogni anno il Funzionario Responsabile cui all'art. 6 del presente regolamento proporrà al coordinatore dei servizi finanziari il programma dei nuovi impianti da eseguire nel corso dell'anno successivo.

#### ART. 36 - CLASSIFICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI -

I mezzi pubblicitari ordinari si classificano a seconda che riguardino l'esercizio stesso cui appartengono o la pubblicità in genere in:

a) mezzi pubblicitari ordinari di esercizio:  
si intendono tali le scritte, le tabelle e simili, a carattere permanente, esposte esclusivamente nella sede di un esercizio, di una industria, commercio, arte e professione che contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che vengono prestati.

b) mezzi pubblicitari ordinari non di esercizio:  
si intendono tali le scritte o i simboli o altri impianti, a carattere permanente, esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio di qualsiasi natura esso sia che contengono l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

Le insegne, le targhe e i pannelli e simili si classificano

secondo la loro sistemazione in:

- a bandiera (orizzontale e verticale) sporgenti dal muro;
- frontali (orizzontali o verticali) contro muro;
- a giorno (sui tetti, pensiline, cancelli, paline).

#### ART.37 - CRITERI GENERALI DI SPECIFICAZIONE -

I criteri di specificazione sono:

a) -COLORE-

Il colore rosso non dovrà mai essere installato in vicinanze di impianti semaforici in posizione tale da ingenerare disturbo in chi guida;

b) -UBICAZIONE E CARATTERE DELL'INSEGNA E SIMILI-

L'insegna dovrà essere installata nell'ambito dell'esercizio al quale si riferisce. In via del tutto eccezionale, potranno essere prese in esame proposte di altro genere, purchè motivate. Non è ammessa la collocazione di insegne in punti tali da ingenerare confusione con la segnaletica stradale esistente o comunque da intralciare la circolazione.

Quando si rende necessaria la collocazione di segnaletica stradale, le insegne preesistenti che possono ingenerare confusione, dovranno, su ordine del Comune, venire rimosse.

c) -DIMENSIONI E POSIZIONE DELLE INSEGNE E SIMILI-

Le dimensioni delle insegne a bandiera dovranno essere proporzionate all'altezza del fabbricato ed alla larghezza della sede stradale. Per la collocazione di detta pubblicità dovranno essere osservate le sottoindicate disposizioni:

1) per gli impianti collocati in corrispondenza di vie e piazze pubbliche spovviste di marciapiede, l'altezza del mezzo pubblicitario non dovrà essere inferiore a mt.2,50 dal piano stradale;

2) gli impianti installati nelle vie e piazze pubbliche munite di marciapiede dovranno essere contenuti a non meno di cm.30 entro il bordo del marciapiede stesso e l'altezza non dovrà essere inferiore a mt.2,50 dal piano stradale.

La collocazione delle insegne luminose attraverso i portici, da fondo portico o pilastro e da pilastro a pilastro potrà avvenire ad una altezza da terra non inferiore a mt.2,50.

Le insegne luminose, da sistemarsi a fondo portico, sempre nel rispetto dell'altezza da terra di mt.2,50 non potranno sporgere oltre il quarto della larghezza del portico, compresi i supporti.

#### ART.38 -CLASSIFICAZIONE DELLA CARTELLONISTICA STRADALE-

I cartelli e simili, oltre i quadri luminosi per analogia, possono essere di seguito classificati:

a) secondo la funzione,

1) pubblicitari in genere;

2) informativi, ubicazionali, di servizio o di attività.

cf

b) secondo la collocazione,

- 1) a parete;
- 2) su pannello appogg-iato a muro, ma infisso nel perimetro stradale ;
- 3) isolati, che possono essere mono o bifacciali.

#### ART.39 -CARATTERISTICHE DEI CARTELLI PUBBLICITARI E SIMILI-

I cartelli, i posters, gli standardi e impianti similari, con esclusione di quelli a parete, devono essere bifacciali in tutti i casi e avere un aspetto decoroso. Nel caso di recinzione per cantieri è ammessa la collocazione di impianti anche monofacciali.

Di norma devono essere impiegati materiali duraturi, in particolare sono esclusi il legno non trattato ed il cartone.

Le strutture portanti il mezzo pubblicitario, pur adeguati dimensionalmente alla loro funzione di sostegno, non devono interferire o pesare visivamente sul complesso espositivo.

L'altezza da terra della base dei cartelli dovrà essere di almeno un metro.

In materia di esposizione di cartelli e simili il Comune, rilevata la molteplicità dei casi applicativi, si riserva la facoltà di disciplinarne la collocazione in considerazione della opportunità degli inserimenti, tenuto conto delle norme di tutela previste dal piano regolatore generale.

#### ART.40 -NORME DI SICUREZZA PER LA VIABILITA'-

Fermo restando i diritti e le competenze dell'A.N.A.S. o della Provincia sulle strade di loro pertinenza, lungo i bordi delle stesse, per quanto di competenza del Comune, è vietata qualsiasi forma di pubblicità stradale generica lungo i relativi tracciati.

Per le strade di immissione non è ammessa alcuna forma di pubblicità stradale entro il raggio di mt.200, potendo trovare collocazione solo la segnaletica attinente la viabilità ed in via eccezionale quella di indicazioni relative ai servizi ed attrezzature specifiche di interesse pubblico e turistico.

Sono vietate le insegne, i cartelli, gli altri mezzi pubblicitari luminosi e visibili dai veicoli transitanti sulle strade che, per forma, direzione, colorazione ed ubicazione possono ingenerarne confusione con i segnali stradali e con le segnalazioni luminose di circolazione, oppure renderne difficile la comprensione, nonché le sorgenti luminose che producono abbagliamento.

Salvo quanto previsto dalle leggi di P.S., fuori dai centri abitati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse non devono superare la superficie di mq.6 e non devono essere collocati a distanza minore di mt.3 dal ciglio delle strade. Inoltre, non devono essere collocati a

①

distanza minore di mt.200 prima dai segnali stradali e di mt.100 dopo i segnali stessi.

Di regola, la distanza fra cartello e cartello non dovrà essere inferiore a mt.100 per ogni lato di strada, possibilmente sfalsandoli rispetto alla direttrice di marcia, fatti salvi, comunque, eventuali vincoli a tutela delle bellezze naturali e del paesaggio specifico di complessi e manufatti di interesse storico, ambientale ed artistico.

#### ART.41 -CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE-

Ai fini della collocazione della pubblicità ordinaria il territorio comunale deve essere considerato soggetto per analogia alla particolare disciplina che lo regola in forza della normativa prevista dal piano regolatore generale.

In conseguenza, la Commissione sulla pubblicità di cui al successivo articolo 47 del presente regolamento valuterà le proposte dei nuovi inserimenti pubblicitari con particolare considerazione degli indirizzi di tutela e preservazione dei valori artistici ed ambientali, nonché in conformità delle disposizioni contenute nei successivi articoli 42 e 43.

Ai fini della collocazione della pubblicità ordinaria il territorio comunale viene suddiviso in funzione della rilevanza della sua destinazione presente e futura in:

- a) edifici monumentali;
- b) zone soggette a vincolo e controllo ambientale;

#### ART.42 -EDIFICI MONUMENTALI-

Sugli edifici monumentali è ammessa esclusivamente la collocazione delle insegne di esercizio con le seguenti limitazioni:

a) le insegne collocate all'interno della luce dei vani degli esercizi situati a piano terra, cioè entro i limiti degli stipi dell'architrave e archivolto che delimitano i vani degli esercizi stessi non devono sporgere dalla superficie del muro e non devono essere del tipo a pannello o a plafone con superficie luminosa;

b) le insegne frontali a muro non sono ammesse. Eccezionalmente potranno essere ammesse qualora il loro inserimento non incida sensibilmente sull'aspetto architettonico dell'edificio o sull'ambiente circostante ed in ogni caso purchè, oltre a trattarsi di insegna di esercizio, siano in lettere scatolari in materiali e forme da valutarsi di volta in volta come idonei al loro inserimento.

La loro collocazione dovrà, se possibile e compatibilmente con le caratteristiche dell'edificio, interessare superfici murarie completamente lisce, prive quindi di motivi ornamentali, e che non costituiscono componenti di elementi architettonici caratterizzanti l'edificio stesso;

CP

c) con lo stesso carattere di eccezionalità eventuali proposte di insegne da sistemare oltre le linee di gronda degli edifici e contro (o aderenti) il muretto di attico degli stessi potranno essere di volta in volta valutate dalla Commissione di cui detto, ai fini di un loro accoglimento in relazione alle particolari caratteristiche architettoniche ed ambientali degli edifici stessi;

d) parimenti, potrà essere valutata l'opportunità di consentire l'inserimento di insegne luminose in solo tubo al neon all'interno dei vani-finestra nello spazio compreso tra le persiane e il serramento e vetri, ovvero in corrispondenza dei portici negli spazi voltati o all'interno delle arcate ad un'altezza da terra mai inferiore al limite superiore dei piedritti delimitanti le arcate medesime;

e) gli impianti pubblicitari devono comunque armonizzare nelle dimensioni, nei colori, nei caratteri delle scritte con le caratteristiche dell'edificio;

f) non devono essere occultate le grate di ferro battuto se esistenti;

g) le targhe professionali o di esercizio devono essere collocate sui muri ai lati dell'ingresso purchè non alterino o coprano le strutture architettoniche dell'edificio, oppure i battenti. Nel caso in cui le targhe professionali siano più di una, esse devono essere allineate e devono avere dimensioni, colori e caratteri rigorosamente uniformi.

#### ART.43 -ZONE SOGGETTE A VINCOLO E CONTROLLO AMBIENTALE-

Non possono essere apposte vetrine esterne ad avancorpo ai lati dei vani dell'esercizio. E' parimenti vietata la installazione di quadri luminosi.

##### A) INSEGNE

In queste aree le insegne di esercizio, sia frontali che a bandiera, sono ammesse con le seguenti limitazioni:

a) le insegne frontali devono di norma essere orizzontali;

b) le insegne frontali collocate sopra il vano o i vani dell'esercizio devono avere dimensioni tali da non superare i limiti della luce del vano sottostante e lo spazio compreso tra le verticali sugli stipiti esterni dei vani pertinenti l'esercizio;

c) è vietato collocare insegne su cancellate;

d) eventuali proposte di insegne da sistemare su balconi, terrazze o tetti potranno essere di volta in volta esaminate dalla Commissione sulla pubblicità in relazione alle particolari caratteristiche architettoniche degli edifici stessi e dell'ambiente circostante, nonché alla idoneità di inserimento di manufatti;

e) le insegne non luminose, a meno che non siano del tipo in lamiera dipinta, devono essere a lettere staccate e sagomate, mentre le insegne luminose devono essere a filo neon o scatolari a luce schermata, ma con lettere staccate e sagomate;

f) le insegne a superficie interamente luminosa o a cassonetto plafonato sono ammesse solo se collocate all'interno della luce dei vani degli esercizi, purchè non sporgano dalla superficie del muro;

g) per la collocazione delle targhe professionali o di esercizio valgono le stesse limitazioni di cui al precedente articolo 39;

h) le insegne frontali devono rispettare la parete e devono armonizzare, nelle dimensioni, nei colori e nei caratteri delle scritte con le caratteristiche dell'edificio.

Per tutte le insegne luminose occorre che le apparecchiature elettriche componenti il loro impianto siano occultate alla vista.

Nelle zone soggette a vincolo e controllo ambientale, di regola sono ammesse le insegne pubblicitarie non di esercizio.

#### B) MOSTRE E QUADRI LUMINOSI-

La struttura architettonica dei piani terreni (zoccoli, cornici) non deve essere alterata nè chiudendo arcate o vani di ingresso, nè coprendo o chiudendo le finestre o grate, nè adeguandola allo stile delle vetrine.

Non possono essere apposti stipiti o cornici in pietra, legno, o marmo o altro materiale che coprono o alterino le strutture architettoniche preesistenti.

Non possono essere apposte vetrine esterne ad avancorpo ai lati dei vani dell'esercizio. E' primenti vietata la installazione di quadri luminosi.

#### C) -TENDE PUBBLICITARIE-

Le tende non devono superare in larghezza la luce del singolo vano sottostante e la loro sporgenza deve essere contenuta entro cm.30 dall'interno del filo del marciapiede.

Devono essere inoltre manovrate mediante appositi congegni a sezioni leggere in modo da non deturpare il carattere degli edifici.

#### ART.44 -AUTORIZZAZIONI-

E' fatto divieto di esporre alcun mezzo pubblicitario prima di aver ottenuto la "prescritta autorizzazione" da parte del Sindaco.

Nelle forme di pubblicità che comportino la posa in opera di impianti fissi, l'autorizzazione si concreta nel rilascio di apposito atto formale.

Per le forme di pubblicità diverse da quelle che comportano la posa in opera di impianti fissi quali striscioni, pubblicità sonora, salvo eventuali casi da valutarsi in sede di dichiarazione, l'autorizzazione verrà di volta in volta rilasciata dal funzionario responsabile del pubblico servizio.

In ogni caso, per la esposizione di pubblicità a mezzo di striscioni l'autorizzazione è subordinata al preventivo parere da parte del Comando dei Vigili urbani.

af

L'esposizione di pubblicità può essere consentita senza formale autorizzazione nei seguenti casi:

a) esposizione di targhe professionali di tipo e formato standard esposte a lato dei portoni dei caseggiati;

b) pubblicità effettuata all'interno dei luoghi pubblici o aperti al pubblico, esclusi gli stadi e gli impianti sportivi, qualora non sia direttamente visibile e percettibile da piazze, strade ed altri spazi di uso pubblico;

c) pubblicità relativa a vendite e locazione su stabili di nuova e vecchia costruzione, purché contenuta nelle aperture murarie;

d) pubblicità effettuata mediante esposizione di locandine o con scritte e targhe apposte sui veicoli in genere;

Alla pubblicità effettuata nell'ambito delle Ferrovie dello Stato si applicano le disposizioni emanate al riguardo.

In ogni caso, le autorizzazioni di cui al presente articolo si intendono rilasciate facendo salvi gli eventuali diritti di terzi, nonché ogni altra autorizzazione di competenza di altre autorità o enti che dovrà essere preventivamente richiesta dagli interessati.

In tutti i casi in cui la locazione del manufatto comporti la manomissione di suolo comunale o di marciapiede dovranno essere osservate le norme che regolano tale materia.

Gli interessati dovranno altresì osservare tutte le vigenti disposizioni di edilizia, estetica cittadina, polizia urbana, pubblica sicurezza.

#### ART. 45 -DOCUMENTAZIONE-

La richiesta di autorizzazione, in carta legale, dovrà essere corredata, oltre ai dati anagrafici, di codice fiscale ed eventuale partita I.V.A. per i soggetti titolari, dalla seguente documentazione:

a) progetto di insegna o cartello in scala tale da individuare tutti gli elementi essenziali, compreso il disegno del supporto, e per le insegne luminose lo schema elettrico e costruttivo della parte elettrica, da realizzarsi comunque in osservanza delle vigenti norme C.E.I. (Comitato Elettrotecnico Italiano), debitamente sottoscritto dal titolare dell'azienda costruttrice;

Per le insegne di rilevanti dimensioni e di particolare ubicazione, la Commissione di cui al seguente art. 47 ha facoltà di richiedere che il progetto sia corredato dalle opportune garanzie di ordine tecnico.

b) descrizione tecnica dettagliata del tipo di insegna o cartello in progetto o comunque della forma pubblicitaria di cui il richiedente intende avvalersi con la indicazione dei materiali impiegati, il colore delle varie parti e, per le insegne luminose, del colore e della qualità della luce;

c) documentazione fotografica completa che illustri dettagliatamente il punto di collocazione e l'ambiente circostante.

CP

Le domande di voltura dovranno essere corredate dalla precedente autorizzazione o da documentazione sostitutiva.

#### ART.46 -RIMBORSO DI SPESE-

Alla richiesta di autorizzazione dovrà essere allegata la ricevuta del c.c.p. attestante la costituzione di un fondo spese di £.50.000, così determinato:

a) Diritti di istruttoria compresi i sopralluoghi	£.40.000
b) Rimborso stampati	£.10.000
T O T A L E	£.50.000

L'ammontare di detto fondo dovrà essere variato annualmente con delibera della Giunta Comunale.

#### ART.47 - COMMISSIONE SULLA PUBBLICITA' -

Il rilascio della autorizzazione prevista per le forme di pubblicità che comportano la posa in opera di impianti fissi di qualunque specie è subordinato al parere della Commissione sulla pubblicità.

Tale Commissione è così composta:

a) Sindaco, o suo delegato	-Presidente:
b) Direttore Settore Tributi, o suo delegato.	-Componente:
c) Direttore Settore Tecnico, o suo delegato.	-Componente:
d) Direttore Settore P.M., o suo delegato,	-Componente:
e) Funzionario Responsabile del servizio,	-Componente.

La Commissione esamina le domande sulla base degli atti in suo possesso e adotta i propri orientamenti in merito a maggioranza dei voti con l'intervento di almeno la metà dei componenti.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Le funzioni di Segretario della Commissione saranno svolte da un impiegato dell'Ufficio Tributi che redigerà apposito verbale delle singole sedute dalla quale dovranno risultare, tra l'altro, le pratiche esaminate e le relative decisioni adottate.

Per l'esame delle pratiche più importanti, la Commissione potrà invitare per pareri tecnici, informative o altro, rappresentanti di altri enti, uffici pubblici o comunque persone particolarmente competenti in relazione alle materie in esame.

Le richieste di autorizzazioni concernenti la posa in opera di mezzi pubblicitari nelle località soggette a vincolo, ai sensi della legge 29/6/1939, n.1497, e successive modifiche e integrazioni, saranno sottoposte anche al parere della Commissione Edilizia.

#### ART.48 -TERMINI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE-

L'autorizzazione sarà rilasciata entro il termine di gg.60 dalla presentazione della domanda.

Le pratiche saranno sottoposte all'esame della Commissione in ordine di presentanzione e nello stesso tempo sarà comunicato l'eventuale diniego alla messa in opera dei mezzi pubblicitari richiesti.

Il termine di cui sopra è sospeso nel caso in cui la Commissione inviti i richiedenti a proporre soluzioni diverse o a produrre ulteriore documentazione.

#### ART.49 - ARCHIVIAZIONE DELLE ISTANZE-

Qualora le istanze presentate non siano corredate con i documenti previsti ed il richiedente non provveda alla loro regolarizzazione nel termine assegnatogli dalla Commissione, le stesse non saranno sottoposte all'esame di merito e saranno archiviate.

Dell'avvenuta archiviazione dovrà essere data comunicazione agli interessati e, se richiesti, dovranno essere restituiti gli eventuali documenti allegati alla istanza.

#### ART.50 - POSA IN OPERA DEI MEZZI PUBBLICITARI E RESPONSABILITA'-

La posa in opera dei mezzi pubblicitari, la manutenzione e l'armatura degli stessi, il ripristino delle pareti e la ripresa della tinteggiatura sulle pareti, sia in occasione della installazione di nuovo impianto o modifiche di quello esistente, sia per rimozione definitiva di impianto esistente le rimesse in ripristino dlle murature, degli intonaci e delle tinteggiature nei modi idonei a cancellare ogni traccia dell'impianto soppresso, nonché gli eventuali spostamenti dei mezzi pubblicitari, sono ad esclusivo carico del titolare degli stessi a cura del quale dovranno essere eseguiti.

Parimenti, dovranno essere rimossi anche i supporti del mezzo pubblicitario disdetto, oltre allo stesso, a cura e spese dell'interessato. In difetto, il Comune disporrà la rimozione con la procedura di cui all'art.52 del presente regolamento, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

I mezzi pubblicitari installati che non risultassero conformi alle indicazioni stabilite nell'autorizzazione per forma, tipo, dimensione, sistemazione ed ubicazione, sono da considerarsi abusivi.

Parimenti, ogni variazione non autorizzata apportata ai mezzi pubblicitari in opera è considerata abusiva.

Il contribuente autorizzato alla esposizione di materiale pubblicitario è espressamente obbligato, senza eccezioni o limitazioni di sorta, a manlevare e tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque,

CP

in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo, potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza sia diretta che indiretta, alla concessione ed alla autorizzazione ad effettuare attività pubblicitaria e installare i mezzi pubblicitari.

I richiedenti si intendono, altresì responsabili di tutte le conseguenze di eventuali danni che potessero derivare agli impianti pubblicitari a seguito di rotture, guasti o mancato funzionamento delle apparecchiature relative ai pubblici servizi cittadini.

#### ART.51 -MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI-

Tutte le autorizzazioni di "esposizioni pubblicitarie" si intendono rilasciate a condizione che il richiedente si impegni alla manutenzione dei relativi impianti.

Conseguentemente, il Comune, a suo insindacabile giudizio, ha facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, riverniciatura e sostituzione, in genere di manutenzione, che saranno ritenuti utili per mantenere i mezzi pubblicitari secondo le necessità suggerite dal decoro cittadino.

Parimenti, il Comune potrà prescrivere in qualsiasi momento l'esecuzione delle modifiche e degli spostamenti che saranno ritenuti necessari.

In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui sopra nel termine assegnato, le relative autorizzazioni verranno revocate con l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste nel presente regolamento e senza che gli utenti abbiano diritto a compensi o indennità di sorta.

#### ART.52 -ANTICIPATA RIMOZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI PER ORDINE DEL COMUNE


In caso di rimozione dei mezzi pubblicitari ordinata dal Comune prima della scadenza della autorizzazione, il titolare avrà diritto al solo rimborso della quota di imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità. In tal caso, l'interessato dovrà provvedere a rimuovere l'impianto entro gg.15 dalla data di anticipata scadenza dell'autorizzazione stessa. La rimozione dovrà comprendere gli eventuali sostegni, telai, appoggi o pali.

Qualora l'intimato non ottemperi all'ordine di rimozione, l'impianto verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno applicate le disposizioni di cui all'art.56 del presente regolamento.

ART.53 -NORME TRANSITORIE-

I mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all'entrata in vigore del presente regolamento e non rispondenti alle disposizioni dello stesso dovranno essere adeguati sulla base di detta normativa entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore a cura e spese del titolare dell'autorizzazione.

I mezzi pubblicitari che non possono trovare collocazione negli spazi a suo tempo assegnati dovranno essere rimossi e potranno essere ricollocati in altro spazio solo dopo il rilascio di una nuova autorizzazione per la diversa posizione, fermo restando la durata e gli importi già corrisposti per l'autorizzazione originaria.



## CAPO V

### -SANZIONI TRIBUTARIE, AMMINISTRATIVE E INTERESSI-

#### ART.54 -SANZIONI TRIBUTARIE-

Per l'omessa, tardiva o infedele dichiarazione di cui all'art.12 si applica, oltre al tardivo pagamento dell'imposta dovuta, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta evasa.

Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa è dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma precedente, una soprattassa pari al 20% dell'imposta il cui pagamento è stato omesso o ritardato.

Le soprattasse di cui sopra sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre 30 gg.dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro gg.60 dalla notifica dell'avviso di accertamento.

#### ART.55 -INTERESSI-

Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7% per ogni semestre compiuto a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili.

#### ART.56 -SANZIONI AMMINISTRATIVE-

Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti la effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II della legge 24/11/1981, n.689, salvo quanto previsto nei successivi commi.

Per le violazioni delle norme regolamentari, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi alla installazione degli impianti, si applica la sanzione da £.200.000 a £.2.000.000 con notificazione agli interessati, entro gg.150 dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportate in apposito verbale.

Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il tempo stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

Il Comune o il concessionario del servizio effettuano,

C.F.

indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti o dall'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma, l'immediata copertura della "pubblicità abusiva", in modo che sia privata di "efficacia pubblicitaria", ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso di accertamento secondo le modalità di cui all'art.16 del presente regolamento, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

I mezzi pubblicitari abusivamente esposti possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché del tributo evaso.

Nella stessa ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

I proventi delle sanzioni amministrative spettano al Comune e sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e della impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari.

## CAPO VI

### -DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE-

#### ART.57 -DISPOSIZIONI TRANSITORIE-

A seguito dell'entrata in vigore del D.L.vo 15/11/1993, n.507, il Comune non dà corso all'installazione di impianti pubblicitari, esclusi quelli di esercizio, semprechè i relativi provvedimenti non siano stati adottati alla data del 31/12/1993 e dà atto che sino all'approvazione del presente regolamento sono state rilasciate autorizzazioni per la installazione di nuovi impianti pubblicitari.

Gli accertamenti e le rettifiche da effettuare a norma dell'art.23 del D.P.R.26/10/1972, n.639, debbono essere notificati nel termine di decadenza ivi previsto secondo le disposizioni del suddetto decreto.

La pubblicità annuale iniziata nel corso dell'anno 1993 per la quale sia stata pagata la relativa imposta è prorogata per l'anno 1994 senza la presentazione di una nuova dichiarazione mediante il versamento dell'imposta secondo le disposizioni contenute nel presente regolamento.

In attesa della emissione del decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, con il quale saranno determinate le caratteristiche di modello di versamento a mezzo conto corrente postale per il pagamento dell'imposta sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni, il Comune consente che nelle more attuative la riscossione del tributo avvenga nelle forme attuate nel corso dell'anno 1993.

C f

ART.58 -DISPOSIZIONI FINALI-

Con decorrenza 1° gennaio 1994 è abrogato il D.P.R.26/10/1972. n.639. e successive modificazioni ed integrazioni nonché ogni altra norma incompatibile con le vigenti disposizioni.

Sono fatte salve le disposizioni contenute nella L.18/3/1959, n.132. e nell'art.10 della L.5/12/1986. n.856.

ART.59 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO-

Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico a norma dell'art.24 della Legge 7/8/1990. n.241, affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento

ART.60 -VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO-

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli interessati mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale a norma di legge.

In particolare, in materia di imposta sulla pubblicità, nel caso che l'utente non comunichi la cessazione della pubblicità entro 30 gg.successivi all'ultimo giorno della predetta ripubblicazione, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

ART.61 -RINVIO-

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si applicano le norme previste dal D.L.vo 15/11/93. n.507.

ART.62 -ENTRATA IN VIGORE-

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per gg.15 consecutivi, dopo ottenuto il visto favorevole da parte del CO.RE.CO., ai sensi del secondo comma dell'art.197 dell'O.A.EE.LL.vigente nella Regione siciliana.

RECEIVED  
M. 10  
G.P.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Carobene F.to Spataro

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme relazione del Messo comunale

**ATTESTA**

che la presente deliberazione:

- affissa all'albo pretorio comunale il giorno 18 DIC. 1994 per rimanervi per quindici giorni consecutivi;
- E' stata comunicata, con lettera n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ ai capigruppo consiliari;
- E' sta trasmessa al Co.Re.Co. per iniziativa della Giunta Comunale in data \_\_\_\_\_ con lettera n. \_\_\_\_\_;
- E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dalla Residenza comunale, li 16 DIC. 1994



Il Segretario Generale

*[Handwritten signature]*

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio:

**ATTESTA**

che la presente deliberazione:

- E' stata trasmessa, con lettera n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, al Co.Re.Co. a richiesta dei signori consiglieri per il controllo
    - nei limiti delle illegittimità denunciate;
    - perchè ritenuta viziata di incompetenza o assunta in contrasto con atti fondamentali del Consiglio
  - E' divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_
    - decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
    - decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co.:
      - dell'atto;
      - dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti;
- senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento.
- avendo il Co.Re.Co. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità.

E' stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 18 DIC. 1994 al \_\_\_\_\_

Dalla Residenza comunale, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

F.to \_\_\_\_\_

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Dalla Residenza comunale, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

**REGIONE SICILIANA**

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO SPAZIO RISERVATO ALLE DECISIONI DEL CO.RE.CO.



SI ATTESTA 29 DIC. 1994

che il CO.RE.CO. nella seduta del \_\_\_\_\_ non ha riscontrato vizi di legittimità con decisione n. 13358/19930

Il Dirigente Superiore



*[Handwritten signature]*